



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni

Determinazione numero 1259 del 27/08/2021

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL SEGRETARIO PROVINCIALE.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 afferma come "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo sopra richiamato, le sezioni regionali delle Corti dei Conti si sono unanimemente pronunciate in merito al limite unico al trattamento accessorio ovvero:

- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 27/2019/PAR del 21 febbraio 2019, con la quale è stato precisato che "il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, ciò che rileva non è l'omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell'ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale";
- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana n. 277/2019/PAR del 25 luglio 2019 con la quale è stato precisato "che il tetto di spesa previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 non può che essere riferito alla spesa complessiva e non a quelle delle singole categorie";
- deliberazione della Corte dei Conti per il Piemonte n. 62/2016, deliberazione della Corte dei Conti per la Toscana n. 59/2017, nonché deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 150/2019, le quali confermano che il limite di cui art 23 del D. Lgs 75/2017 è da considerarsi con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, complessivamente considerate, sia per il personale del comparto, titolari e non titolari di posizione organizzativa, sia per i dirigenti, e non con riferimento ai fondi delle singole categorie di personale, a nulla rilevano se le risorse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio.

La Ragioneria Generale dello Stato solo dall'anno 2020 attraverso la propria circolare n. 16/2020 ha affermato che "a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione (...). Questa indicazione consente di incrementare fino alla concorrenza del

limite generale della retribuzione accessoria dell'intera amministrazione le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria. Ciò può avvenire per espressa previsione del CCNL, come è il caso del trasferimento del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente delle Funzioni Locali alle disponibilità destinate a bilancio in favore delle posizioni organizzative. Ciò può altresì avvenire quando, in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, si disponga la riduzione delle risorse aggiuntive che la parte datoriale aveva in precedenza appostato ai fondi per la contrattazione integrativa, anche di parte fissa, di una categoria di personale. Tale rimodulazione verso il basso consente, ancora in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, di incrementare fino alla concorrenza del limite generale le risorse di una diversa categoria di personale”.

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 28/06/2021 avente ad oggetto “Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” conferma quanto già previsto nella precedente Circolare sopra richiamata e prevede specifiche tabelle finalizzate a dettagliare in modo analitico le voci relative al trattamento economico accessorio finalizzate al rispetto di quanto previsto dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017.

Si evidenzia nello specifico che al fine del rispetto del suddetto limite viene preso in considerazione anche il trattamento economico del Segretario Provinciale.

In relazione al fatto che i CCNL relativi all'Area dei Segretari Comunali e Provinciali nonché il recente CCNL delle Funzioni locali non prevedono la procedura di costituzione del fondo trattamento economico accessorio e, conseguentemente, al fine di determinare il limite complessivo di cui all'art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 diviene necessario procedere alla ricognizione dello specifico limite di questa tipologia di personale per l'anno 2016, partendo dai limiti stabiliti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, dal quale discende l'esatta consistenza del limite 2016.

L'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 come integrato e modificato da disposizioni successive prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*.

La Provincia di Modena, non avendo rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, è tenuta a considerare quale limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017 il trattamento economico accessorio dell'anno 2015 stesso.

Le risorse destinate al trattamento economico accessorio del Segretario Provinciale, dott. Sapienza Giovanni ammontavano ad euro 56.465,16 annue lorde determinate come segue:

- retribuzione di posizione euro 33.144,02
- galleggiamento euro 11.568,57
- retribuzione risultato euro 11.752,57

Il dott. Sapienza Giovanni è stato in servizio fino al 19/10/2014, la successiva Segretaria ha assunto servizio il 01/04/2015 e pertanto diviene necessario determinare l'esatto trattamento economico per l'anno 2014 che costituisce il limite per l'anno 2015.

A tal fine la Corte dei Conti Emilia Romagna con deliberazione n. 223/2013, a parziale diversa interpretazione resa nella Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria generale dello Stato che prevedeva che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio può essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento ed il valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, determinava in coerenza con quanto definito dalla Corte dei Conti sezione regionale per la Lombardia nel senso che la riduzione del fondo “possa essere operata” con il sistema della media dei presenti, al 1° gennaio e al

31 dicembre; tuttavia, ad integrazione dello stesso, esprime il proprio avviso nel senso che il calcolo possa essere effettuato anche sulla base della rilevazione delle effettive presenze in servizio.

Ritenuto pertanto di procedere con il metodo di calcolo indicato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna e che pertanto il valore su base annua sopra indicato deve essere rapportato a 9 mesi e 19 giorni e che pertanto diviene complessivamente pari ad euro 45.321,74.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) che ai fini della determinazione del limite complessivo di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 l'ammontare del trattamento economico accessorio relativo al Segretario Provinciale da prendere a riferimento ammonta ad euro 45.321,74.
- 2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)